

Diritti e castighi: dalla sessualità come istinto alla relazione affettiva

Simona Argentieri¹

Sommario: *1. Amore e carcere dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 10/2024.- 2. Dal pansessualismo all'affettività, dall'istinto alla relazione.- 3. La questione più difficile: la funzione della carecerazione.- 4. Il danno.*

1. Amore e carcere dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 10/2024

Una delle accuse che vennero fatte alla psicoanalisi al tempo degli esordi fu quella di 'pansessualità'; cioè, di essere una teoria che metteva gli istinti e le loro vicissitudini - la sessualità in particolare - al centro del processo di sviluppo, nella norma e nella patologia. I bambini non venivano più considerati angioletti innocenti, ma 'giocattoli erotici' per gli adulti, nonché 'piccoli perversi polimorfi', abitati da intense passioni. Le donne non erano solo pavide creature che si sottomettevano alle voglie dei maschi per procacciarsi la maternità, ma esse stesse protagoniste di desideri aggressivi e sessuali; e neppure la vecchiaia spengeva definitivamente le scintille di Eros, fonte di disordine ma anche di vitalità.

In effetti, Freud non aveva inventato niente. Si era semmai dedicato a portare alla luce tutto ciò che l'ipocrisia culturale del suo tempo si era impegnata ad occultare nella dimensione inconscia. Così come, tramite il lavoro clinico, era arrivato a constatare alla radice delle nevrosi le distorsioni e i danni causati dalla repressione sessuale familiare, culturale e poi ancor più dalle censure interiori.

I tempi sono cambiati, la sessualità non scandalizza più nessuno e semmai a livello sociologico c'è un generale compianto per lo spegnersi del desiderio e l'affievolirsi delle passioni. In quanto alla psicoanalisi, l'interesse è concentrato oggi soprattutto sui livelli

¹ Simona Argentieri - medico psicanalista, membro ordinario e didatta dell'Associazione Italiana di Psicoanalisi e dell'International Psychoanalytical Association.

precoci dello psichismo e sui rapporti con le neuroscienze. Tuttavia, continuiamo a riconoscere l'importanza del registro pulsionale, poiché nel bene e nel male la sessualità è un elemento integrante della persona umana, un organizzatore essenziale degli istinti e degli affetti e quindi delle relazioni. Per dirla con un classico aforisma, la sessualità non è solo sesso.

Evidentemente, l'equilibrio psichico non è valutato secondo un criterio 'idraulico'; non basta 'liberare' gli impulsi per garantire la salute mentale. Resta però vero che i nostri istinti più pericolosi sono quelli denegati o repressi e che solo portando a livello della coscienza le pulsioni individuali e collettive, siamo in grado di controllare – o almeno di provare a controllare - la loro forza eversiva primitiva

È quindi per me di grande interesse la recente Sentenza della Corte costituzionale n.10/2024 che si è espressa positivamente circa la possibilità *“che alla persona detenuta sia consentito, quando non ostino ragioni di sicurezza, di svolgere colloqui intimi, anche a carattere sessuale, con la persona convivente non detenuta, senza che sia imposto il controllo a vista da parte del personale di custodia...”*.²

La legittimità della richiesta di un detenuto di poter godere di incontri *“intimi e riservati”* con la moglie e con la figlia viene dunque riconosciuta non come concessione, ma come rispetto di diritti di pari dignità e valore: sia di poter fare sesso di coppia, sia di potersi intrattenere con la bambina, ancora molto piccola, in un clima di protettiva privatezza; ben diverso dagli algidi locali collettivi previsti nei giorni di colloquio; per di più sotto la sorveglianza visiva del personale addetto alla custodia.

Il punto più interessante della motivazione, dal mio punto di vista, è che tali esigenze – oltre ad essere riconosciute appunto come un diritto e non come un 'premio' per eventuale buona condotta - vengono considerate entrambe nel più ampio contesto dell'affettività.³

² V. [Corte costituzionale - Decisioni](#)

³ Rimando al bel contributo della costituzionalista Elisabetta Lamarque, *Diritto d'amore ... e costituzione*, che su queste pagine (Numero 1 del 2024) esplora in tutte le sue nobili e sfuggenti articolazioni il complesso concetto del 'diritto di amare' e del 'diritto di essere amato'

2. Dal pansessualismo all'affettività, dall'istinto alla relazione

Una visione, dunque, molto ampia e complessiva che non considera il sesso solo come un bisogno biologico di base, ma come una componente vitale dei rapporti, tesa ad interagire con gli affetti nella pienezza della persona. Dunque, la luce dell'obiettivo si sposta dall'istinto alla relazione. Proprio in armonia con il pensiero psicoanalitico, che intende il divenire dell'umano una progressiva integrazione di livelli emotivi, ideativi, pulsionali; e sempre nella dimensione della relazione con gli altri: "*a tutela dell'affettività*" è stato infatti scritto e non in ossequio al 'principio del piacere'.

Non occorre una competenza psicologica sofisticata, peraltro, per capire che un incontro affettivo necessita di una condizione di intimità e di riservatezza. È infatti detto ben chiaro nella sentenza che il diritto va esercitato senza le ingerenze visive o uditive dei sorveglianti. Per vivere un incontro sessuale nella sua pienezza e semplicità è essenziale sapere che nessuno ti guarda e ti ascolta. Così come un ambiente privato, con una cornice accogliente e non carceraria, consente di incontrare i figli- non solo quelli in tenera età - senza che anche loro debbano subire la pena della detenzione [*"... persone estranee al reato e alla condanna, che subiscono dalla descritta situazione normativa un pregiudizio indiretto..."*].

Non mi sembra invece opportuno, a margine, intrappolarci in complicate distinzioni su quali debbano essere i requisiti formali per stabilire quali rapporti di coppia possano avere diritto agli incontri sessuali. Mi sembra già una indicazione di principio eloquente quella espressa nella sentenza che "*i diritti del coniuge in tema di colloqui penitenziari sono estesi anche alla parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso*". Non è certo facile 'misurare' quanto amore o affetto ci sia o ci debba essere tra due partner, né - proprio come nella vita quotidiana - possiamo arrogarci l'autorità di stabilire quale grado di unione ufficiale o quanto amore ci debba essere in un accoppiamento sessuale. Io certo non potrei farlo; e ho sempre una legittima inquietudine all'idea che certi complicati e variabili aspetti dell'umano - come l'amore e i sentimenti - possano essere codificati con criteri normativi psicologici o giuridici. Meglio limitarsi a usare il

buon senso, rinunciando a criteri assoluti, negoziando piuttosto con il principio di realtà, pena la paralisi dell'applicazione di questa buona sentenza. L'indiscutibile valore della quale, a mio parere, è affermare che l'attività sessuale di chi sta scontando una pena detentiva va considerata un diritto umano; non un 'premio' da elargire a seconda dei meriti o demeriti. Gli incontri intimi con il partner non possono infatti essere decisi in ordine alle qualità caratteriali o alla statura morale del detenuto. Nel caso che ha dato origine alla questione, ad esempio, si tratta tutt'altro che di un'anima candida; il prigioniero è stato condannato per furto aggravato e tentato omicidio.

3. La questione più difficile : la funzione della carcerazione

Sullo sfondo inesorabilmente pesa la questione più difficile di sempre: se la carcerazione debba avere una funzione punitiva, deterrente oppure rieducativa e riparativa. In questo caso, è evidente che la visione della sentenza è orientata non solo a garantire l'effettività della condanna in una dimensione umana, ma si estende al tempo successivo in cui quel detenuto dovrà tornare a vivere in un contesto familiare e sociale. [una pena non deve essere *“esageratamente (e io aggiungo “inutilmente”) afflittiva, sì da non poter tendere all'obiettivo della risocializzazione”*].

Comunque, inevitabilmente, a prescindere dagli intenti di chi la mette in atto, in ogni somministrazione di pena c'è il dato oggettivo ineluttabile di porre ed imporre dei limiti, tramite la costrizione della libertà. Una prassi al tempo stesso punitiva e educativa, perché già la perdita del controllo dei propri ritmi della quotidianità e della corporeità è una pena intrinseca, anche se non è motivata dalla vendetta sociale. Credo peraltro che siamo tutti consapevoli, confortati da studi statistici, che il criterio della deterrenza – della paura del castigo, compresa la possibilità della pena di morte – funziona pochissimo per arginare l'impulso a delinquere.

Tutti questi temi sono di massima importanza e si pongono al crocevia di tante discipline; tra le quali certo la psicoanalisi ha un suo

ruolo, a partire dallo storico contributo di Freud sui 'delinquenti per senso di colpa' e di Reich sull' 'impulso a confessare', fino ai più recenti studi sul trauma e sul rapporto tra vittima e carnefice. Personalmente, trovo di grande interesse e di alta potenzialità trasformativa il progetto interdisciplinare della giustizia riparativa, della 'riconciliazione', nonché delle pene alternative alla carcerazione.

Sono però consapevole che, quando osiamo avventurarci in queste appassionanti terre di mezzo, ci esponiamo al rischio di molta conflittualità tra le diverse competenze che si confrontano. Come sta accadendo, ad esempio, in ordine all'ambiguo concetto di perdono, inteso come virtù morale o come vicissitudine psicologica nel rapporto tra sé e gli altri; o come veicolo di pacificazione sociale, senza tener conto della struttura psichica di chi lo concede e di chi lo riceve.

4. Il danno

Il mio parere favorevole alla sentenza in questione può essere argomentato peraltro anche da un diverso punto di vista, che lascia a margine tutte queste imponenti questioni e che prescinde dalle diverse sfumature etiche di ciascuno: perché non avere una vita sessuale libera e condivisa comunque fa male; crea un deficit alla salute ed all'equilibrio psicofisico di chiunque. Se la pulsione erotica viene repressa e impedita, ci si ammala. E la conseguenza non è solo l'infelicità del singolo individuo, poiché la carica istintuale non si azzerava, ma prende altre vie. Ad esempio -proprio le realtà carcerarie ne sono un'orribile prova- si può tradurre in perversioni o in violenza sia sessuale, sia generica contro i compagni più deboli. Altre volte, la forza della pulsione si ritorce sull'individuo stesso, in contorte forme depressive e distruttive che si articolano in tempi molto lunghi.

Giustamente, si può fare l'obiezione che ci sono tanti altri possibili esempi di persone che, anche senza stare in prigione, non possono vivere liberamente la dimensione sessuale; perché circostanze sfavorevoli oppure divieti esterni o interni lo vietano.

È vero, ma anche in tutti questi altri casi si paga un prezzo a carico della singola persona e delle sue relazioni. In psicoanalisi c'è

un concetto che io non ho mai potuto riconoscere come positivo: la cosiddetta sublimazione, secondo la quale l'Io -qualora non possa vivere liberamente la sessualità - potrebbe mettere in opera dei meccanismi di difesa che dirottano l'eros verso scopi più alti e nobili: l'attività intellettuale, il fervore mistico, l'impegno civile. Ma seppure riconosco che ci sono circostanze nelle quali questo è il male minore e colui che sublima guadagna magari un premio di autostima, comunque l'equilibrio psicofisico subisce un danno.

Senza addentrarmi in dissertazioni filosofico-esistenziali, ciò che desidero affermare è che, quali che siano le motivazioni ideologiche del regime carcerario - punizione, rieducazione, cura, riscatto ... - comunque infliggere frustrazioni inutili non è un buon affare. Né per l'individuo, né per la società.

Inoltre, se il detenuto, quando a fine pena esce e torna a casa, trova una situazione familiare non troppo deteriorata, dei legami di conoscenza, intimità ed affetti che non hanno subito uno strappo totale di anni, ciò è comunque una migliore speranza di un reinserimento sociale.

Stare bene con se stessi è la migliore minimale premessa per non fare del male.